

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47)

Il sottoscrittoGiselda Scalera....., nato a Roma..... il 20/02/1961..., in servizio presso il Ministero della Salute con l'incarico di direttore dell'Ufficio5... della Direzione generale della ricerca ed innovazione in sanità;

- consapevole che *chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso* nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" è *punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia*, nonché della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo Testo unico per dichiarazioni false o mendaci;

- in riferimento alla partecipazione, in qualità di componente, ai lavori della commissione giudicatrice della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), del servizio di "Supporto agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) per l'internazionalizzazione della ricerca – Anni 2020 e 2021", CIG n. 8220564005, di cui all'avviso pubblicato sul sito istituzionale al link

;

- tenuto conto che, come comunicato dal RUP, solo l'operatore economico Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea ha manifestato interesse alla procedura e, dopo aver ricevuto la lettera di invito ad offrire, ha presentato un plico con la propria offerta entro il termine di scadenza del 4 febbraio 2020, ore 18;

- considerato che, come previsto dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici:

i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. (comma 4);

coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto (comma 5);

si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 (Astensione del giudice) del codice di

procedura civile, nonché l'articolo 42 (Conflitto di interesse)¹ del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi (comma 6);

- consapevole che, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni, i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione alla gestione del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi e di trasparenza ad esso conseguenti.
- sotto la propria personale responsabilità


DICHIARA

agli effetti di quanto previsto dall'art. 77, commi 4-5-6, del decreto legislativo n. 50/2016, l'inesistenza di cause di incompatibilità e/o di esclusione, nonché di situazioni che comportino l'obbligo di astensione per conflitto di interesse, relativamente all'accettazione e allo svolgimento dell'incarico di componente della commissione giudicatrice nell'ambito della procedura di affidamento di cui alle premesse.

Luogo e data

Firma

Roma, 30 aprile 2020



¹ Codice dei contratti, art. 42 (Conflitto di interesse)

Comma 2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

(Si riporta di seguito il testo del richiamato art. 7: "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.")

Comma 3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.